

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 16 ANNI.

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

RITENUTO NECESSARIO adottare provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto dell'importanza della prevenzione di situazioni di degrado ambientale tali da determinare condizionamenti per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, nonché della sicurezza e dell'incolumità pubblica dei cittadini ed allo scopo di evitare che taluni comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

SENTITO l' Assessore alla Polizia Locale e al Commercio/Polizia Amministrativa;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
- l'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 689 del Codice Penale;
- l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e il regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la legge 30.03.2001 n. 125, come da ultimo modificata dalla legge n. 88 del 07.07.2009;
- l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di Ospedaletti è fatto divieto di vendere e di somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 C.P., a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione;

tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori;

ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 500,00;

la determinazione della cifra obblabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Municipale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6bis della legge 24/07/2008, n.125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

la presente ordinanza entrerà in vigore il 01/08/2009 e, attesa l'esigenza di sperimentarne l'efficacia, avrà validità per 120 giorni a decorrere dalla suddetta data;

la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune;

la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto di Imperia ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- alla Polizia Municipale;
- alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- alla Questura di Imperia;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Sanremo per gli aspetti di specifica competenza.

Il Comando della Polizia Municipale di Ospedaletti, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Della presente ordinanza è data altresì notizia, mediante comunicato stampa, agli organi di informazione locale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico al Prefetto della Provincia di Imperia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria di Genova, ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in via alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione

Ospedaletti, 27 luglio 2009

IL SINDACO
Eraldo CRESPI